

*Persona e Pluralismo*, di Giuseppe Vettori

Si tratta della Premessa ad un mio volume in corso di pubblicazione per i tipi di Olschki. L'idea è che il concetto di Persona vada arricchito con le molte variabili dell'umano e con le attese di chi ancora non c'è. Secondo un ordine espresso da due fattori. Un pluralismo sociale e politico e un'azione ordinante del Diritto, della Filosofia e della storia del pensiero. Persona e Pluralismo dunque come facce della stessa medaglia.

This is the foreword to a volume of mine published by Olschki types. The idea is that the concept of the Person should be enriched with the many variables of the human and with the expectations of those who are not yet there. According to an order expressed by two factors: a social and political pluralism and an ordering action of Law, Philosophy, and history of thought. Person and Pluralism thus are sides of the same coin.

*Consenso al trattamento e liceità*, di Salvatore Orlando

È generalmente riconosciuto che il consenso privacy è invalido, e cioè non può costituire una valida base per il lecito trattamento di dati personali, in difetto di uno dei suoi requisiti di libertà, consapevolezza o manifestazione fissati espressamente dal GDPR. In questo saggio, l'a. configura un ulteriore requisito di validità del consenso privacy, quello della 'liceità', argomentando che esso consiste nel requisito per cui le specifiche finalità di trattamento dei dati personali per le quali il consenso privacy è prestato devono essere legittime e il trattamento non deve essere altrimenti vietato alla stregua di norme imperative del diritto unitario o del diritto nazionale applicabile. L'a. offre numerosi esempi di consenso privacy che, a suo avviso, deve ritenersi tipicamente illecito (per difetto del requisito di liceità) e dunque invalido, pur essendo stato in ipotesi reso dall'interessato in modo libero e consapevole, ed espresso in modo specifico ed inequivocabile, o anche, se richiesto dalla legge, esplicito. Il saggio si sofferma dunque sui problemi ermeneutici collegati all'applicazione del requisito di liceità del consenso privacy, individuando alcune aree di approfondimento. In particolare, l'a. evidenzia le esigenze di coordinamento tra il GDPR e le altre fonti di diritto unitario e nazionale alla stregua delle quali va asseverata la liceità, nonché le esigenze di coordinamento e di cooperazione tra le varie autorità amministrative e giurisdizionali che possono essere di volta in volta coinvolte in relazione al medesimo giudizio. Infine, l'a. argomenta in favore della tesi per la quale il consenso privacy debba essere concepito quale atto di autonomia privata, e spiega perché, a suo avviso, le categorie del divieto e dell'illiceità, con le quali il giurista europeo è tenuto a cimentarsi interpretando il GDPR e le altre fonti dell'erigendo diritto europeo dei dati che fissano limiti all'industria dei dati, costituiscano le categorie dalle quali partire per una nuova stagione di studi sul diritto europeo dell'autonomia privata.

It is commonly recognised that privacy consent shall be deemed invalid, i.e. it may not constitute a basis for lawful processing of personal data, lacking one of its requirements of freedom, awareness and disclosure, as provided for by the GDPR. In this essay, the a. identifies 'lawfulness' as a further requirement of privacy consent, arguing that it consists in the requirement that the specific purposes for the personal data processing for which the privacy consent is given shall be legitimate and the processing shall not be otherwise prohibited, in each case on the basis of the operation of mandatory provisions of Union or national law, as applicable. The essay illustrates a number of cases where privacy consent shall be deemed illegal (for lack of the lawfulness requirement) and therefore invalid, although being given freely and in a specific, informed and unambiguous manner by the data subject. The essay further illustrates some problems of interpretation deriving from the application of the lawfulness requirement of the privacy consent. In particular, the a. identifies some issues relating to the coordination between GDPR and the other sources of Union and national law on the basis of which the test to establish whether the processing purposes are legitimate shall be carried out. The a. further underlines the existence of problems of coordination and the

need for cooperation between and among the various administrative and judicial authorities that may be involved in connection with the test relevant to the lawfulness requirement of the privacy consent. Finally, the a. argues in favour of the thesis for which privacy consent shall be treated in terms as an act of private autonomy and explains why, in his view, the categories of ‘prohibition’ and ‘unlawfulness’ that the European jurists shall deal with in interpreting the GDPR and the other provisions of the rising EU data law setting limits to the data industry, will constitute a useful subject for a new season of legal studies in private autonomy theory as a matter of EU law.

*Estinzione del credito tra dottrina della Verwirkung e perdita del diritto come “pena privata”, di Francesco Longobucco*

Traendo spunto da un recente revirement della Corte di Cassazione, il contributo esamina, anche in chiave comparatistica, le elaborazioni tradizionali poste a fondamento della dottrina tedesca della c.d. Verwirkung. In questo contesto, la vicenda estintiva del diritto di credito muove tra atto volontario di rinuncia tacita (renonciation tacite) ed atto di “tolleranza qualificata” diretto ad ingenerare un affidamento secondo buona fede oggettiva. Di qui l’analisi si prefigge, al fine di evitare “la fuga verso le clausole generali”, di offrire una ricostruzione alternativa al problema della estinzione del credito, abbandonando lo stampo della buona fede oggettiva per ritagliare, invece, un autonomo ubi consistam al fenomeno della perdita del diritto intesa come “giusto rimedio civile” preordinato a “sanzionare” quelle condotte che - per legge o per volontà delle parti - integrino esclusivamente ipotesi di eccesso di potere, come tali quindi da tenere distinte dal terreno limitrofo (ma differente) dell’abuso del diritto contra fidem bonam, dell’inadempimento risolutorio e della clausola risolutiva espressa, dell’illecito aquiliano, della prescrizione e della decadenza propria (legate ad un parametro temporale).

Starting from a recent revirement of the Court of Cassation, the issue examines, also from a comparative point of view, the traditional developments related to the German doctrine of the Verwirkung. In this context, the extinction of the right of credit moves between a voluntary act of tacit waiver (tacit renonciation) and an act of “qualified tolerance” aimed at generating an expectation according to objective good faith. Hence the analysis aims to offer an alternative reconstruction to the problem of the extinction of the credit in order to avoid the excessive use of the general clauses by abandoning the mold of the objective good faith and trying to configure the loss of the right as a suitable civil remedy aimed to sanction those conducts which exclusively integrate - by law or by the will of the parties - hypotheses of excess of power, as such, therefore, to be kept distinct from the neighbouring (but different) field of the abuse of law (contra fidem bonam), of the termination for breach or the express termination clause, of the civil tort, of the prescription and decay (both related to a time parameter).

*Il dovere di rinegoziazione: spunti ricostruttivi a partire dall’eredità dell’emergenza pandemica, di Andrea Maria Garofalo*

Il contributo prende spunto da alcuni problemi frequentemente emersi durante la recente pandemia e da alcune delle soluzioni proposte in dottrina e giurisprudenza, al fine di indagare quale sia l’eredità dell’emergenza sanitaria in punto di rilevanza delle sopravvenienze in ambito contrattuale e di loro potenziale gestione mediante un dovere di rinegoziare il contratto.

In particolare, l’attenzione è dedicata alle sopravvenienze qualitative e, all’interno di queste, a quelle che sono dette “funzionali”. Si tratta di sopravvenienze ritenute atipiche, rispetto alle quali si argomenta la necessità di immaginare un dovere di rinegoziazione, di cui viene tratteggiato il perimetro, nonché l’assetto rimediabile.

The paper takes as its starting point some problems that frequently emerged during the recent pandemic and some of the solutions suggested by scholarship and case law, in order to examine what is the legacy of the health emergency in terms of the management of supervening circumstances in the contractual area, including through a duty to renegotiate the contract.

In particular, the focus is on supervening events that alter the qualitative balance and, in particular, affect the 'purpose'. These are cases that are not regulated by the legislature, in respect of which the essay attempts to argue the need to imagine a duty of renegotiation. The scope of this duty and remedies in the event of breach are also outlined.

*L'art. 2035 c.c.: se l'irripetibilità della prestazione turpe è coerente con il sistema della nullità*, di Silvia Brandani

Un'indagine incentrata sulla esegesi dell'art. 2035 c.c., non condizionata da aprioristiche ricostruzioni della sua ratio, ha il pregio di riuscire a delimitare meglio l'ambito di operatività della norma.

Il contratto immorale è un contratto nullo e ciò autorizza le parti a chiedere la restituzione delle prestazioni eseguite. Tuttavia, quando vi è una partecipazione soggettiva del contraente allo scopo contrario al buon costume, l'ordinamento gli nega l'azione di restituzione non ritenendo meritevole di protezione la sua pretesa restitutoria.

Tale coerenza del sistema è contraddetta quando l'immoralità è bilaterale perché in questo caso, applicando l'art. 2035 c.c., viene di fatto data esecuzione al contratto.

An investigation focused on the exegesis of art. 2035 of the Italian Civil Code, not conditioned by a priori reconstructions of its rationale, has the merit of being able to better delimit the scope of operation of the rule.

The immoral contract is a null contract and this authorizes the parties to ask for the return of the services performed. However, when there is a subjective participation of the contracting party in the purpose contrary to morality, the legal system denies him the action for restitution as he does not consider his claim for restitution worthy of protection.

This consistency of the system is contradicted when the immorality is bilateral because in this case, applying art. 2035 of the Italian Civil Code, the contract is in fact executed.

*Il tipo contrattuale "destrutturato". Sull'applicazione della disciplina dei singoli tipi ai contratti misti*, di Michael William Monterossi

Il saggio affronta il tema della disciplina applicabile ai cc.dd. contratti misti (o complessi), proponendo una lettura critica dei tradizionali criteri – vale a dire, la prevalenza, l'integrazione e la combinazione – prospettati in dottrina e/o utilizzati in giurisprudenza per risolvere il problema. Dopo aver analiticamente ricostruito le fasi del procedimento di "qualificazione" delle operazioni contrattuali connotate dalla presenza di elementi riconducibili a una pluralità di modelli contrattuali codificati, l'Autore intraprende un percorso di analisi che lo porterà, dapprima, a chiarire in che termini e in che misura l'approccio adottato dalle corti si ponga in antinomia con i principi che governano la materia contrattuale e, in seguito, a prospettare una diversa impostazione metodologica del problema incentrata non già sulla scelta tra criteri volti a regolare la competizione tra una pluralità di discipline "tipiche", bensì – e ancor prima – sul modo di concepire e interpretare il "sistema dei tipi contrattuali" e il complesso di norme che in esso si rinviene. In particolare, muovendo da una valorizzazione del criterio di compatibilità rinvenibile nel codice civile, l'Autore propone un differente metodo di selezione della disciplina legale in concreto applicabile al contratto, che induce a sciogliere i più frequenti problemi di selezione tra regole "tipiche" concorrenti in una sequenza di conflitti normativi solo apparenti.

This essay addresses the issue of the applicable legal disciplines for so-called "mixed contracts", offering a critical review of traditional criteria – namely, prevalence, integration,

and combination – proposed by legal doctrine and/or used in case-law to solve this problem. After analytically reconstructing the phases of the ‘qualification’ process concerning contracts characterized by the presence of elements referable to a plurality of codified contractual models, the Author embarks on an analysis that will lead, first of all, to clarifying how and to what extent the approach adopted by the courts contrasts with the principles governing contract law. Subsequently, the work delineates a different methodological approach to the problem, which, rather than focusing on choosing between criteria aimed at regulating the competition among a plurality of “typical” disciplines, centers on how to conceive and interpret the ‘system of contractual types’ and the set of norms found within it. In particular, by shedding light on the ‘systematic’ value of the compatibility criterion found in the civil code, the Author proposes a different method of selecting the legal norms concretely applicable to the mixed contract; a method which ‘converts’ the most frequent problems of selection between competing rules pertaining to different contractual legal models into a sequence of merely apparent normative conflicts

*Neuromarketing: un’asistemica disciplina...oltre il consenso?*, di Emanuele Tuccari

Alle sfide (vecchie e nuove) poste dal neuromarketing il nostro ordinamento “multilivello”, in assenza di una specifica normativa, sembra ancor oggi rispondere in ordine sparso, suggerendo di ripercorrere l’evoluzione della normativa sulla profilazione, sul trattamento dei dati biometrici e sull’eventuale minaccia al libero arbitrio della persona (consumatore e non solo). Emerge così una sorta di “patchwork” di disposizioni di matrice eurounitaria che impone all’interprete un momento di riflessione per individuare delle linee evolutive e proporre delle prime (e necessariamente parziali) notazioni critiche.

In the absence of specific legislation, our “multi-level” legal system still seems to respond to the (old and new) challenges posed by neuromarketing in a scattered way, which suggests that we should follow the evolution of legislation on profiling, on the processing of biometric data and on the possible threat to the free will of the individual (consumer or not). The result is a sort of “patchwork” of provisions in a European Union matrix that requires the interpreter to reflect for a moment in order to identify the lines of development and to propose initial (and necessarily partial) critical remarks.

*Neuromarketing: un inventario di (spuntati) divieti contro il pericolo di una scelta manipolata*, di Beniamino Parenzo

Capaci di disvelare e sfruttare, attraverso sofisticate tecnologie di IA, le individuali vulnerabilità del consumatore, le contemporanee pratiche di neuromarketing fanno emergere una inedita forma di asimmetria informativa. Rispetto a quest’ultima, si argomenta in primo luogo, il tradizionale rimedio informativo risulta del tutto inadeguato e inefficace. Di qui, si avverte l’esigenza della imposizione di un divieto tout court delle pratiche in esame, il quale, invero, già riesce ad essere rinvenuto in differenti plessi e luoghi normativi: segnatamente, nel Digital Services Act, nel GDPR, nell’Artificial Intelligence Act e nella disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette. Rispetto a ciascuno dei divieti rinvenibili nel sistema normativo eurounionale, tuttavia, si rilevano dei non secondari limiti e difficoltà applicative. Capable of revealing and exploiting, through sophisticated AI technologies, the individual vulnerabilities of the consumer, contemporary neuromarketing practices give rise to an unprecedented form of information asymmetry. With respect to this asymmetry, it is first argued, the traditional informational remedy is totally inadequate and ineffective. Hence, we advocate for the need of a strict prohibition, which, indeed, can already be found in different regulatory frameworks: namely, in the Digital Services Act, in the GDPR, in the Artificial Intelligence Act, and in the discipline of unfair commercial practices. With respect to each of the prohibitions prescribed by the European Union's regulatory system, however, significant flaws can be found.

*Persone con disabilità, capacità, diritti fondamentali*, di Valerio D'Alessandro

Il contributo esamina il ruolo del diritto civile nell'adeguamento all'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità (CDPD), che riconosce la "legal capacity" delle persone con disabilità e promuove il diritto al sostegno nell'assunzione delle decisioni. Analizzata la portata della Convenzione, che è stata ratificata dall'Italia nel 2009, lo studio si concentra sulla coerenza del diritto civile italiano con le disposizioni in essa contenute. A questi fini, l'indagine si estende a una disamina delle novità introdotte in Spagna dalla legge 8/2021, che ha segnato un cambiamento radicale nella disciplina delle misure di sostegno alle persone con disabilità.

The article examines the role of civil law in aligning with Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), which recognizes the legal capacity of persons with disabilities and promotes the right to support in decision-making. After analyzing the scope of the Convention, which was ratified by Italy in 2009, the study focuses on the coherence of Italian civil law with its provisions. To this end, the investigation extends to an examination of the innovations introduced in Spain by Law 8/2021, which marked a radical change in the regulation of support measures for persons with disabilities.

*Doveri di informazione delle imprese sostenibili e consumo responsabile nel settore agroalimentare*, di Chiara Sartoris

Lo scritto analizza il tema della comunicazione di sostenibilità da parte delle imprese del settore agroalimentare, alla luce delle più recenti direttive europee in materia di sostenibilità. L'attenzione viene dedicata alla trasmissione delle informazioni sulla sostenibilità dei processi produttivi veicolata tramite i sistemi di etichettatura dei prodotti, con particolare riguardo sia alle etichette della produzione biologica sia a "climate labelling" di futura possibile adozione. La comunicazione di tali dati contribuisce alla formazione di una platea di consumatori consapevoli e responsabilizzati nelle proprie scelte di consumo, quale motore pulsante per la transizione verde delle imprese.

This paper analyses companies' sustainability claims with reference to agri-food sector, in the light of the latest European directives in matter of sustainability. The attention is focused on the disclosure of information about sustainability of production processes provided by a system of product labels, with particular reference to both organic production labels and "climate labelling" to be probably adopted in future. Communication of this information contributes to the creation of an audience of aware and empowered consumers who may become the propulsive players of companies green transition.

*Indicazioni geografiche e pratiche sostenibili: prime considerazioni alla luce del Regolamento (UE) 2024/1143*, di Maria Carlotta Rizzuto

Nel corso degli ultimi anni, la strategia del Green Deal europeo nonché i conseguenti interventi a cascata che ne sono derivati, ha portato ad una pervasiva conformazione dello statuto normativo applicabile all'attività dell'impresa agricola verso nuovi obiettivi dettati dalla multidimensionalità della sostenibilità.

Lungo siffatta prospettiva, si inserisce anche la proposta di modifica del regolamento europeo [COM (2022) 134 final 2], il cui iter normativo è terminato con l'emanazione del Reg. (UE) 2024/1143, concernente i prodotti agroalimentari di qualità. Si tratta di un testo dalla forte valenza giuridica, non solo perché riunisce in un solo provvedimento la disciplina delle IG relative a tutti i settori, compreso quello del vino, ma anche sul piano della governance, per il potere riconosciuto ai gruppi di produttori, e ancor più per gli impegni correlati alla sostenibilità che coinvolgono le regole della produzione di qualità.

Il coinvolgimento delle produzioni di qualità nella strategia sulla sostenibilità determina nuove prospettive che si articolano tra tradizione e innovazione, sostenibilità e nuovi obiettivi

in un contesto legato alla conservazione di sistemi produttivi fortemente radicati a livello territoriale. Si ha una sorta di intrusione di una disciplina da tempo consolidata a livello europeo, non tanto con riguardo alle regole sul riconoscimento e sulla protezione delle IG, quanto piuttosto su nuovi criteri che possono inserirsi nei procedimenti previsti dal disciplinare di produzione. In particolare, il canone della sostenibilità trova all'art. 7 del regolamento un particolare riferimento ove si consideri il ruolo demandato alle associazioni di produttori di concordare "pratiche di sostenibilità" da rispettare nella produzione del prodotto designato da IG con lo scopo di prevedere norme di sostenibilità più rigorose di quella prescritta dal diritto UE o nazionale e, per molti aspetti, di andare oltre le buone pratiche in termini di impegni sociali, ambientali o economici.

In un tale contesto, si colloca la ricerca che si propone di effettuare una prima analisi in ordine all'adozione, rimessa su base volontaria, di tali impegni, al suo impatto sulla conservazione delle produzioni di qualità, nonché sulle modalità con cui l'informazione relativa all'attuazione di questi ultimi debba essere comunicata. L'indagine vuole investigare gli obiettivi perseguiti dell'intervento legislativo e la valenza della sua portata nel contesto più ampio del diritto agroalimentare europeo mettendo in luce le potenziali criticità che si possono rilevare sul piano dell'autonomia dei consorzi nella previsione e adozione di detti impegni, sugli inadempimenti degli agricoltori e quindi sui controlli.

Over the last few years, the strategy of the European Green Deal as well as the consequent cascade interventions that have resulted from it, has led to a pervasive conformation of the regulatory statute applicable to the activity of agricultural businesses towards new objectives dictated by the multidimensional sustainability. Along this perspective, the proposal to amend the European regulation [COM (2022) 134 final 2] also fits, the regulatory process of which ended with the issuing of Reg. (EU) 2024/1143, concerning quality agri-food products. This is a text with strong legal value, not only because it brings together in a single provision the regulation of GIs relating to all sectors, including the wine sector, but also on a governance level, due to the power granted to groups of producers, and even more so for sustainability-related commitments that involve the rules of quality production. The involvement of quality production in the sustainability strategy determines new perspectives that are articulated between tradition and innovation, sustainability and new objectives in a context linked to the conservation of production systems strongly rooted at a territorial level. There is a sort of intrusion of a discipline that has long been consolidated at European level, not so much with regard to the rules on the recognition and protection of GIs, but rather on new criteria that can be included in the procedures envisaged by the production specifications. In particular, the sustainability canon is found in art. 12 of the proposal, a particular reference when considering the role delegated to producer associations to agree on "sustainability practices" to be respected in the production of the product designated by IG with the aim of providing for more rigorous sustainability standards than those prescribed by EU or national law and, in many respects, to go beyond good practices in terms of social, environmental or economic commitments.

In this context, the research is placed which aims to carry out an initial analysis regarding the adoption, on a voluntary basis, of these commitments, its impact on the conservation of quality productions, as well as on the ways in which information relating to the implementation of the latter must be communicated. The investigation aims to investigate the objectives pursued by the legislative intervention and the value of its scope in the broader context of European agri-food law, highlighting the potential critical issues that can be detected in terms of the autonomy of the consortia in the forecast and adoption of said commitments, on farmers' non-compliances and therefore on controls.

Muovendo da una recente e rilevante vicenda francese, si affronta la questione, dibattuta nel diritto europeo, in tema di riconoscimento di un diritto soggettivo a respirare aria pulita. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea è intervenuta sull'argomento, pronunciandosi in senso negativo sulla sussistenza di un diritto di un cittadino al riconoscimento dei danni alla salute derivanti dalla violazione da parte dello Stato membro delle direttive europee sulla qualità dell'aria. La pretesa negazione di diritti soggettivi eurounitari 'primari' non esclude il diritto 'secondario' al rimedio per la loro lesione nell'ordinamento interno. La negazione del diritto al rimedio, in caso di inadempimento dello Stato nell'attuazione delle direttive sulla qualità dell'aria, deve essere profondamente ripensata alla luce della distinzione tra rimedi appropriativi di diritti soggettivi e rimedi non appropriativi per lesione di diritti trans-soggettivi.

Starting from a recent and significant French case, this paper addresses the issue, debated in European law, regarding the recognition of a subjective right to breathe clean air. The Court of Justice of the European Union has intervened on the matter, ruling negatively on the recognition of a citizen's right to compensation for health damages resulting from a Member State's infringement of European air quality directives. The alleged denial of primary EU subjective rights does not exclude the secondary right to remedy for their infringement within the internal legal system. The rejection of the right to remedy in cases of State non-compliance with air quality directives must be thoroughly reconsidered in light of the distinction between remedies that appropriate subjective rights and non-appropriative remedies for the infringement of trans-subjective rights.